



CITTÀ DI SPARANISE
PROVINCIA DI CASERTA
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Verbale di Deliberazione della Commissione
Straordinaria (art. 144 del D. Lgs. 267/2000)

con i poteri della Giunta Comunale

NUMERO 47 DEL 11/05/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

L'anno duemilaventitré, addì undici del mese di maggio alle ore ^{16.15} si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. 159117 del 17.12.2022, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Comunale, dott. Ugo Allocati, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Maura Nicolina Perrotta	Viceprefetto-Presidente	X	
Dott.ssa Florinda Bevilacqua	Viceprefetto-Componente	X	
Dott. Salvatore Carli	Funzionario economico-finanziario	X	

dott. re Bevilacqua de remoto.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- l'art 3 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato con D.Lgs. 74/2017 stabilisce che:

“- comma 2: Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

- comma 3: Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

- comma 4: Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.”

Visto l'art. 48, D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, il quale dispone: *“Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”*

Richiamata la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora ANAC) n. 121/2010, ove si chiarisce che *“...considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)...”*;

Richiamata la deliberazione n. 12/2013 della CIVIT (ora ANAC), la quale, tra l'altro, al punto 1 – ambito di applicazione – recita: *“Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuare i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione”*;

DATO ATTO che:

- ✓ l'entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;
- ✓ il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 ha disciplinato il riordino delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e in particolare l'art. 6 reca disposizioni in tema di *“Valutazione indipendenti e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione”*;
- ✓ il D.M. 2 dicembre 2016, ha reso operativo, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 sopra

citato, al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

- ✓ il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha modificato il D.Lgs. n. 150/2009 innovando il perimetro di operatività degli OIV;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell'OIV previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 02/12/2016:

"1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa;

2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi;

4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza;

5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti;

6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;

b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni;

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate;

8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata";

CONSIDERATO che tutte le norme citate sono direttamente applicabili alle amministrazioni statali, mentre per gli enti territoriali la loro applicabilità è condizionata al prescritto accordo in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 2, del Dm 2 dicembre 2016,; articolo 3, comma 4, del Dpr 105/2016 e articolo 16 del Dlgs 150/2009) e che, in assenza di tale intesa, gli enti territoriali possono comunque decidere, nell'ambito della loro autonomia, di non applicare le predette norme;

PRESO ATTO che:

- ✓ la delibera ex CIVIT n. 12/2013 citata, prevede la possibilità per gli Enti Locali di prevedere, quale organismo per la valutazione delle Performance, in luogo dell'Organismo indipendente di valutazione, l'organismo denominato "Nucleo di Valutazione" le cui competenze possono essere sviluppate con maggiori margini di autonomia gestionale ed operativa rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 16 del d. Lgs. 150/2009, recentemente modificato dal D. Lgs. 74/2017;
- ✓ la Funzione pubblica, con circolare n. 3550 del 19 gennaio 2017, ha ribadito che le amministrazioni locali valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito all'iscrizione nell'elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV, secondo il sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 e del DM 2 dicembre 2016 ovvero se mantenere i precedenti Nuclei di valutazione nominati secondo criteri autonomamente approvati nel rispetto dei sistemi di valutazione e misurazione della performance; in tal caso, l'iscrizione all'elenco nazionale non rappresenta un requisito vincolante e può non essere richiesta dagli ee.II..

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto altresì il Regolamento di Istituzione e funzionamento dell'O.I.V. approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunto con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 19/11/2015;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 23/04/2013, che ha approvato il sistema di misurazione e di valutazione della performance e del sistema premiale per il Comune di Sparanise;

Atteso che nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione appena citato sono disciplinate funzioni, nomina, composizione e prerogative del Nucleo di Valutazione;

DATO ATTO pertanto che la scelta di istituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in luogo ai Nuclei di Valutazione, rientra nella discrezionalità del singolo Comune;

RITENUTO inoltre :

- che per la dimensione medio-piccola del Comune, in assenza di dirigenza, il ritorno al Nucleo di valutazione rappresenti una scelta improntata a criteri di efficienza ed efficacia;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Nucleo di Valutazione in luogo dell'Organismo Indipendente di Valutazione e adottare il Regolamento del Nucleo di Valutazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

- 1) **di approvare** il Regolamento del Nucleo di Valutazione, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (ALL A);
- 2) **di trasmettere** il presente provvedimento alle OO.SS. e alla R.S.U. aziendale;
- 3) **di ritenere** abrogato ogni diversa e precedente disposizione adottata materia;
- 4) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa A. Nozzolillo



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri della Giunta Comunale

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione dai rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n .267;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti dei presenti, palesemente resi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1 Di approvare quanto previsto nella proposta in narrativa;
- 2 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art.49 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


(f.to *Dr.ssa Alessandra Nozzolillo*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dott. Ugo ALLOCATI)



REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione di Commissione Straordinaria n. del

Art. 1 – Nucleo di valutazione in composizione monocratica

1. L'amministrazione, ai sensi della vigente normativa, si avvale del Nucleo di Valutazione in luogo dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
2. A tal fine è istituito il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica che svolge:
 - le funzioni obbligatorie che la legge affida all'Organismo indipendente di Valutazione;
 - le funzioni previste dal presente regolamento;
 - ogni altra funzione affidatagli della Giunta Comunale.

Art. 2 – Funzioni, compiti e attività

1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione;
2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione;
3. Esercita i compiti previsti dal presente regolamento, dal Sistema di valutazione della performance, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e quelli attribuiti ai nuclei di valutazione direttamente dalla legge;
4. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti attività:
 - esprime parere obbligatorio sulla metodologia per la redazione del Piano della Performance e/o del Piano degli Obiettivi;
 - se richiesto, supporta la Giunta Comunale nell'attività di elaborazione del Piano della Performance / Piano Dettagliato degli Obiettivi/PIAO;
 - se richiesto, supporta i Responsabili titolari di P.O. nelle loro attività di pianificazione e rendicontazione;
 - esprime parere obbligatorio e vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, dei Responsabili e dei dipendenti e ne cura gli aggiornamenti periodici, comprese le modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione;
 - se previsto dallo specifico disciplinare, supporta la Giunta Comunale nella graduazione e pesatura delle posizioni organizzative;
 - se richiesto, partecipa alla fase di monitoraggio e verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi, informando la Giunta sull'andamento della gestione;
 - provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente nel suo complesso e delle unità organizzative di livello dirigenziale;
 - propone al Sindaco la valutazione annuale dei Responsabili e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato, nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL e del sistema di valutazione della performance individuale vigente nell'ente per la dirigenza;
 - valida la Relazione sulla performance dell'ente, ai fini della rendicontazione, assicurandone la visibilità con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione;

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, dai CCNL, e dai regolamenti interni dell'ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità;
- espleta ogni ulteriore funzione attribuita direttamente dalla legge.

Art. 3 – Nomina, decadenza e revoca del nucleo di valutazione

1. La nomina del componente del Nucleo di valutazione compete al Sindaco, previo svolgimento di una procedura comparativa curriculare indetta tramite avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, sul sito istituzionale del comune di Sparanise.
2. Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal libro II titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale;
 - non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati nel presente regolamento;
 - non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa.
3. Può essere nominato come unico componente del Nucleo di Valutazione colui che dimostri nel curriculum conoscenze ed esperienze nei seguenti campi:
 - Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - Programmazione finanziaria e di bilancio;
 - Pianificazione per obiettivi;
 - Controllo di gestione e/o strategico;
 - Risk Management.
4. Il Segretario comunale sottopone al Sindaco l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui ai commi 2 e 3 e che dimostrino nel curriculum:
 - conoscenze nelle materie indicate nel comma 3, preferibilmente certificate in titoli di studio di livello universitario (Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca o Master di primo o secondo livello);
 - esperienze almeno biennali in una delle materie indicate nel comma 3, concretamente svolte in pubbliche amministrazioni o, comunque, in aziende pubbliche e private.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina l'unico componente del Nucleo di Valutazione, individuandolo fra i candidati inseriti nell'elenco di cui al precedente comma, tenendo conto:
 - dell'adeguatezza delle conoscenze e delle esperienze esposte nel curriculum, rispetto alle caratteristiche organizzative del Comune di Sparanise e in relazione ai programmi e agli obiettivi da realizzare.
 - dell'eventuale titolarità di altri incarichi analoghi svolti per altre pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche o private, valutando se il numero e la tipologia degli stessi possano

compromettere l'efficace, efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento.

6. Il decreto di cui al comma 5 determina la durata dell'incarico che non può essere inferiore ad 1 (uno) anno e non può essere superiore a 3 (tre) anni e comunque non può protrarsi oltre la durata del mandato del Sindaco incaricante.
7. L'incarico di cui al comma 6 può essere rinnovato, senza la ripetizione della procedura di cui ai commi da 1 a 5, per una sola volta nel rispetto di quanto previsto nel medesimo comma 5.
8. Il soggetto incaricato svolge le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento secondo i canoni della diligenza professionale;
9. La perdita successiva alla nomina di uno dei requisiti generali previsti dal precedente comma 2, comporta la decadenza automatica dall'incarico.
10. Il Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, può revocare anticipatamente l'incarico:
 - nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento siano svolte in modo non conforme ai canoni della diligenza professionale;
 - nel caso in cui il numero e il tipo degli incarichi di cui al comma 5.2, anche acquisiti successivamente alla nomina, non consentano più l'efficace, efficiente e tempestivo svolgimento dell'incarico affidato ai sensi del precedente comma 5.

Articolo 4 - Incompatibilità e inconfiribilità

Il componente del Nucleo di Valutazione non potrà essere nominato tra i soggetti che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
- b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
- c) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- d) abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- e) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i soggetti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione e cui si rivolge l'attività di valutazione, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- g) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della scadenza del mandato;
- h) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- i) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.lgs.267/2000;

All'atto della presentazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare formalmente di non trovarsi in alcuna delle suddette condizioni di incompatibilità.

Articolo 5 – Funzionamento del Nucleo e compenso

1. La convocazione del Nucleo di Valutazione in forma monocratica compete al Segretario comunale che ne fissa anche l'ordine del giorno.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo è coadiuvato dal Responsabile dell'Area cui afferisce il Servizio Risorse Umane.
3. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. Dei relativi lavori viene redatto verbale.
4. Il Nucleo di Valutazione, al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 può:
 - esaminare atti o documenti relativi all'attività gestionale del Comune;
 - consultare le banche dati dell'ente;
 - sentire i Dirigenti/Responsabili
 - sentire il Sindaco e gli Assessori.
5. All'unico componente esterno spetta un compenso annuo pari al 50 % del compenso annuo attribuito al Revisore Unico dei Conti del Comune di Sparanise, a cui si aggiungono gli oneri contributivi a carico dell'ente e gli oneri fiscali a carico dell'ente se dovuti;
6. Prima di procedere alla liquidazione del compenso di cui al precedente comma 5, il Sindaco, previa acquisizione di una relazione del Segretario Generale, attesta che l'unico componente del Nucleo abbia svolto, nell'anno considerato, le funzioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle norme regolamentari incompatibili con le disposizioni del presente atto.

LETTO E SOTTOSCRITTO:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr.ssa Maura Nicolina Perrotta

Dr.ssa Florinda Bevilacqua

Dr. Salvatore Carli



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Ugo Allocati)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 15 MAG 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art.124 D. Lgs. 267/2000).

Sparanise, li 15 MAG 2023



IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per decorrenza dei termini (10 giorni dalla pubblicazione) ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ugo Allocati